

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034

email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA STIPULATO IL 29/11/2007

VISTE l' O.M n.446 del 22/07/1997 e l' O.M. n.55 del 13/02/1998;

VISTO il CCNL del comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

VISTA le richieste della professoressa Pugliese Antonella protocollate già al n. 5470 del 22/07/2022 a valere per l'anno scolastico 2022/23 e al n. 2060 del 14/03/2023 a valere per l'anno scolastico 2023/24;

CONSIDERATE la congruità del regime orario e la collocazione temporale della prestazione lavorativa riscontrate con nota del Dirigente scolastico già prot. n. 5472 del 22/07/22 e con nota 3737 del 10/05/2023 a valere per l'anno scolastico 2023/24;

VISTO il parere dell'ATP ricevuto con nota ufficiale n. 3287 in data 08/06/23;

ACCERTATO il diritto della stessa in base alla normativa vigente alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale pari a ore 12 a fare effetto dal 01/09/2023;

FRA

Il Dirigente Scolastico di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE, il Prof. Alessandro Carè

E

La docente PUGLIESE ANTONELLA, Codice fiscale PGLNNL74T6C352I, nata a CATANZARO (CZ) il 29/12/1974, trasferita per l'anno scolastico 2022/2023 presso l'istituto Comprensivo di Squillace ed attualmente in servizio in qualità di docente classe di concorso AA25 Lingua Francese a seguito di passaggio di ruolo dalla Scuola Secondaria di II Grado alla Scuola Secondaria di I Grado.



PREMESSO

- che l'interessata ha inoltrato in data 14/03/2023 istanza per trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale VERTICALE con prestazione oraria pari a n.10 ore a lavoro a tempo parziale VERTICALE pari a 12 ore settimanali;
- che tale richiesta rientra nel limite del 25 % della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla classe di concorso AA25, come disposto dall'art. 6 dell'OM n. 446/97 (OD 2022/23 n. 62; aliquota P.T.: n. 16; contratti/istanze in corso: n. 5; contingente ancora disponibile: n. 11);
- che con nota dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Catanzaro è stato comunicato all'Istituzione Scolastica nulla osta alla stipula del contratto di lavoro a tempo parziale pari a ore 12 con decorrenza 01/09/23 nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 4 e 7 della citata OM;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 -Il Dirigente Scolastico come sopra rappresentato, dichiara di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale VERTICALE con prestazione lavorativa di 10 ore a rapporto di lavoro a tempo parziale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034

email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

VERTICALE con obbligo di prestazione lavorativa pari a n. 12 ore settimanali.

Art. 3 -Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente contratto inizia il 1° settembre 2023, con durata biennale e si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da produrre da parte dell'interessata secondo le modalità e i termini fissati dalle disposizioni in materia.

Art. 4 -La docente PUGLIESE ANTONELLA avrà diritto ad una retribuzione stipendiale principale annua lorda ridotta in proporzione alla prestazione lavorativa, cui si aggiungeranno gli emolumenti accessori previsti dalle norme del C.C.N.L. - Comparto Scuola nella misura ridotta.

Art. 5 -Qualora negli anni scolastici successivi, si rendesse necessaria una variazione oraria in relazione ad obiettive esigenze, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità provvederà ad autorizzare la stessa e a darne comunicazione all'Ufficio Scolastico Provinciale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato..

Art. 6 -Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. N. 61 del 25/02/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 -Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L. - Comparto Scuola stipulato il 29/11/2007, che l'interessato/a dichiara di conoscere ed accettare.


Art. 8 -Il presente contratto viene sottoscritto dai contraenti e sarà trasmesso all'Ufficio Scolastico Provinciale ed alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i controlli di legge.

Art. 9 -Le parti congiuntamente e reciprocamente danno atto che la definitiva articolazione dell'orario di lavoro e di servizio sarà demandata a successivo contratto da stipulare all'esito della definizione dell'orario delle lezioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 13-06-2023

IL CONTRAENTE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Carel

Alla sig.ra PUGLIESE ANTONELLA
Al fascicolo del dipendente
All'Ufficio Ambito Territoriale di Catanzaro